


COMUNE DI COMANO



Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti, gli invalidi ed i cittadini in particolari condizioni di disagio

1. REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE PER GLI ANZIANI, I SUPERSTITI, GLI INVALIDI ED I CITTADINI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO

GENERALITA'

Scopo

Art. 1

Allo scopo di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti, degli invalidi e dei cittadini in particolari condizioni di disagio, il Comune di Comano istituisce con il presente Regolamento un aiuto complementare comunale.

Beneficiari – Diritto alle prestazioni complementari

Art. 2

Hanno diritto alla prestazione complementare comunale:

- a) I cittadini svizzeri domiciliati o residenti nel Comune da almeno cinque anni
 - a1 assegnatari di una rendita d'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti oppure di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità ai quali la Cassa cantonale ha concesso una prestazione complementare fondata sulla LPC;
 - a2 assegnatari di rendite AVS o AI i quali, pur non avendone fatto richiesta alla competente autorità cantonale, avrebbero in ogni modo i requisiti legali per l'ottenimento della prestazione complementare;
 - a3 in particolari situazioni di disagio economico, pure coloro che non sono beneficiari di rendite AVS o AI se durante almeno 365 giorni consecutivi i loro redditi non raggiungono i limiti stabiliti dal presente Regolamento;
 - a4 in casi particolari di lunghe degenze ospedaliere o malattie prolungate con oneri economici gravosi e insufficientemente coperti da casse malati riconosciute o enti assicurativi, viene data facoltà al Municipio di accordare eventuali aiuti;

- b) I cittadini stranieri anche se non soggiornano in Svizzera da almeno 15 anni, tosto che siano adempiti i requisiti di cui al punto 2a).

Limiti di reddito

Art. 3

La prestazione complementare comunale è concessa quando il reddito determinante annuo non raggiunge l'importo stabilito entro i seguenti limiti:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - per persone sole e i minorenni | fr. 12'000.-- |
| - per coniugi | fr. 17'000.— |
| - per orfani | fr. 7'000 — |

I suddetti limiti saranno adeguati ogni qualvolta la rendita AVS sarà aumentata.

Gli importi saranno arrotondati al fr. 100.—superiore.

Figli

Per i figli che danno diritto alla prestazione complementare comunale i limiti di reddito applicabili alle persone sole e ai coniugi sono addizionati con l'importo corrispondente al limite di reddito applicabile agli orfani.

Per le vedove con figli aventi diritto alla prestazione complementare e per gli orfani di madre o gli orfani di ambedue i genitori viventi in comune, tutti i limiti di reddito applicabili sono sommati. Nei casi stabiliti dai capoversi precedenti, i limiti di reddito per due figli sono considerati interamente, per due altri figli in ragione dei due terzi ciascuno e per ogni altro figlio in ragione di un terzo ciascuno.

Reddito determinante

Art. 4

Costituiscono un reddito determinante:

- le entrate in denaro o in natura
- le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite AVS/AI, escluso le prestazioni complementari
- il reddito netto proveniente dalla sostanza mobile o immobile
- le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da altra convenzione analoga
- gli assegni familiari
- le entrate e gli usufrutti derivanti dalle parti di sostanza alle quali il richiedente ha rinunciato negli ultimi dieci anni
- le pensioni alimentari in virtù del diritto di famiglia.

Art. 5

Al reddito determinante deve essere aggiunto un quindicesimo della sostanza netta imponibile, per la parte che supera la franchigia di:

Fr. 40'000.—per persone sole e minorenni

Fr. 60'000.—per coniugi.

Art. 6

Sono pure computate come reddito determinante le entrate e le parti di sostanza alle quali il richiedente ha rinunciato negli ultimi dieci anni senza obbligo legale o altro motivo oggettivamente impellente.

Reddito non computabile

Art. 7

Non sono computabili come reddito:

- le prestazioni dei parenti, conformemente agli articoli 328 e seguenti del CCS
- le prestazioni dell'assistenza pubblica
- le prestazioni pubbliche e private di natura manifestamente assistenziali
- gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o per l'invalidità
- le borse di studio o altri aiuti finanziari per l'istruzione.

Deduzioni

Art. 8

Dal reddito sono dedotti:

- le spese necessarie al conseguimento del reddito
- gli interessi su debiti
- le spese di manutenzione di fabbricati
- i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, per l'invalidità e contro la disoccupazione sino a una somma annua di Fr. 300.—per persone sole e di Fr. 500.—per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, come anche i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e di una assicurazione contro le malattie
- le spese insorte durante l'anno in corso e debitamente comprovate di medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio, come anche mezzi ausiliari, per la parte eccedente l'importo complessivo di Fr. 200.—l'anno per le persone sole, i coniugi e le persone con figli che hanno o che danno diritto a una rendita
- le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia
- una somma annua per la pigione sino a Fr. 1'800.—per persone sole e a Fr. 3'000.—per coniugi e persone con figli che hanno o che danno diritto a una rendita, nella misura in cui la pigione superi Fr. 780.—per la prima categoria di persone e Fr. 1'200.—per la seconda.

Art. 9 **Importo**

La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di

Fr. 1'000.—per persone sole e minorenni

Fr. 1'500.—per coniugi

Fr. 500.—per ogni figlio orfano

Queste prestazioni sono stabilite a 167 punti dell'indice del costo della vita e verranno automaticamente aggiornate ad ogni scatto di almeno cinque punti verificato al 30 ottobre dell'anno di computo.

La prestazione annuale è ridotta nella misura in cui, addizionata al reddito determinante netto, è superiore al limite fissato dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 10 **Pagamento**

La prestazione complementare comunale è versata una sola volta all'anno, direttamente ai beneficiari previsti dal presente Regolamento, eventualmente al loro rappresentante. I requisiti per l'ottenimento della prestazione complementare devono essere adempiuti il 30 novembre dell'anno di computo. Se il diritto alla prestazione complementare nasce nel corso dell'anno, la prestazione è versata pro rata mensile.

La prestazione complementare può essere compensata con debiti nei confronti del Comune derivanti da imposte scadute.

Art. 11 **Limitazioni**

L'aiuto complementare comunale non può essere ceduto, costituito in pegno né andare soggetto ad esecuzione forzata, pena la sospensione.

L'aiuto sarà sospeso se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le proprie prestazioni.

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Art. 12 **Competenza**

L'applicazione del presente Regolamento è affidata al Municipio. L'Esecutivo comunale proporrà al Consiglio comunale modifiche al presente Regolamento ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.

Art. 13 **Domanda, formalità**

Sono legittimati a presentare la domanda di prestazione complementare l'interessato, il suo rappresentante legale, il coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, i fratelli e le sorelle, come pure i terzi che assistono regolarmente l'interessato e ne hanno durevole cura.

Alla ricezione della domanda il Municipio, su richiesta specifica dell'interessato, s'impegna a segnalare altre eventuali possibili fonti di aiuto.

Le domande di prestazione complementare devono essere presentate al Municipio sul formulario che la Cancelleria municipale metterà a disposizione del richiedente.

Il Municipio verificherà se risultano ossequiati i requisiti per l'ottenimento delle prestazioni in virtù del presente Regolamento.

Art. 14 **Accertamento periodico**

Il Municipio deve accertare periodicamente, in modo approfondito, se le condizioni dell'aiuto complementare comunale sono ancora adempiute.

Art. 15 **Mezzi finanziari**

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono coperti:

- a) da una somma annua a carico del bilancio del Comune, iscritta al ramo "Opere Sociali"
- b) da eventuali donazioni ed elargizioni di privati o enti di beneficenza.

Art. 16 **Norme generali applicabili**

Si applicano, per il resto, le norme della Legge del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 17 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. Gennaio 1979.

Per il Municipio di Comano:

Il Sindaco: Il Segretario:

E. Degiorgi *B. Degiorgi*

Comano, 22 maggio 1979

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 giugno 1979.

Per il Consiglio Comunale:
Il Presidente: Il Segretario:
Enzo Bernasconi Battista Degiorgi

Così approvato dal Dipartimento dell'interno, risoluzione N. 1564 del 7.11.79.

Il Consigliere di Stato direttore:
C. Speziali

Il Segretario:
G. Gianella